



*Ordine della Professione di Ostetrica
della Provincia di Avellino*

CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE

L'anno 2019 il giorno 2 del mese di Gennaio si stabilisce il presente accordo

TRA

L'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Avellino, in persona della Presidente p.t. e legale rappresentante, Paola Ambrosone – nata ad Avellino il 10/06/1971, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

Codice Fiscale. 80007490644

E

La Dott.ssa **Elena Della Sala**, C.F. DLLLNE72D44A509A, con studio in Avellino alla via A. De Gasperi n.12 iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino, Sez. A con il n 1107, PEC dellasalaelena@pec.it

PREMESSO CHE

- l'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Avellino è titolare di tutte le competenze in materia di tutela e promozione dell'attività della professione ostetrica nella Provincia di Avellino e delle attività connesse, nonché della tenuta dell'Albo, della riscossione delle quote di iscrizione annuali e della gestione amministrativa e contabile dell'Ente;
- l'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Avellino intende avvalersi nell'esame e redazione di stesura della contabilità della Commercialista Elena Della Sala.
- Prestato: il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation UE 2016/679)

Tanto premesso, le parti, come indicate in epigrafe,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 2 - Oggetto

L'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Avellino, come rappresentato, conferisce alla Dott.ssa Elena Della Sala, che accetta, incarico di redigere bilanci, controllare la riscossione dei ruoli annuali e di ruolo di rappresentanza in problematiche connesse. In particolare le attività di assistenza e consulenza comprendono l'esame e la definizione delle problematiche relative alla gestione economica dell'Ente, al regolare pagamento delle quote, alla tenuta dell'Albo

Art. 3 - Modalità di espletamento dell'incarico

Il professionista incaricato espletterà il presente incarico, per quanto indicato in modo esemplificativo ma non esaustivo al precedente art. 2, mediante:

- 1) consulenze periodiche, pareri orali e/o scritti in ordine alle tematiche oggetto d'incarico;
- 2) partecipazione ad incontri con rappresentanti della committente, con soggetti terzi da questa indicati;
- 3) ogni altra forma di supporto su richiesta della committente e finalizzato alle prestazioni oggetto del presente incarico.

Art. 4. Durata

Il presente incarico decorre dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato ovvero si rinnoverà tacitamente, salvo che non pervenga disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 5. Compenso e modalità di pagamento

Il Consulente, reso noto il grado di complessità dell'incarico e rappresentate tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, concorda con il Committente, per le prestazioni professionali prestate, un compenso annuo pari a € 4.600,00 oltre IVA e c.a.p

L'onorario per l'attività è unico e verrà esplicito in un unico pagamento. A seguito del quale sarà emessa la relativa fattura.

Art. 6 - Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Committente si sia protratto per oltre 30 giorni rispetto al termine pattuito, il Consulente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Committente, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

Art.7 - Recesso

Il Consulente può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta.

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Consulente in modo da non recare pregiudizio al Committente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il Committente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

Ovvero

Parte committente e consulente possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 (trenta).

Nel caso di recesso di Parte committente, questa rimborserà al Consulente le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e pagherà il compenso per l'opera svolta.

Art. 8. Obblighi del Consulente

Con l'assunzione dell'incarico il Consulente si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Art. 9. Obblighi del Committente

Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al Consulente tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 10. Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, il Consulente sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all'attività della predetta o a questa anche indirettamente riconnessa.

Art. 11. Foro competente e clausole finali

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Avellino.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia.

Art. 12. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. il Committente autorizza il Consulente al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.


In particolare il Committente attesta di essere stato informato circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Avellino, 2 Gennaio 2019

Letto, confermato e sottoscritto

La Committente



Il Consulente



Rag. Elena Della Sala
Commerzialista
Via A. De Gasperi, 12
83100 Avellino
C.F. DILLNE72D44A509A P.I. 02875960649

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. si approvano specificamente i seguenti articoli:
4 (durata), 6 (clausola risolutiva espressa), 7 (recesso), 10 (riservatezza),
11 (Foro competente e clausole finali).



La Committente

Stole Pini

Il Consulente Della Sala
Commercialista
Via A. De Gasperi, 12
83100 Avellino
C.F. D444A509A P.I. 02875960649